Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 luglio 1964, n. **649.**

Istituzione di nuove marche dei valori di L. 500 e di L. 1.000, per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente l'imposta generale sull'entrata, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche delle marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1962, n. 1440, concernente la istituzione di nuove marche dei valori di L. 500 e di L. 1.000 per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di lire cinquecento e di lire mille con caratteristiche diverse da quelle determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1962, n. 1440;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche delle nuove marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei suddetti valori;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di:

lire 500 (cinquecento);

lire 1.000 (mille),

nel formato carta di mm. 50,7 x 30 e nel formato stampa di mm. 47,7 x 27.

La carta usata per la stampa è bianca, liscia, filigranata in chiaro.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

Le vignette, le leggende, i valori e la predella per la numerazione sono stampati in calcografia; il fondo disteso su tutta la marca, meno che nella vignetta delle

due sezioni e nelle predelle alla base riservate alla numerazione, è stampato in rotocalcografia; la numerazione è stampata in tipografia.

Ogni marca si compone di due sezioni. Le due sezioni sono uguali meno che nell'elemento figurativo impresso nei due spazi rettangolari centrali che contengono, nella sezione di sinistra, la lupa di Roma che allatta i gemelli e nella sezione di destra la Dea Roma Capitolina.

L'inquadratura, comune alle due sezioni, consiste nella leggenda « IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA », nel valore e nella predella di base destinata a ricevere la numerazione.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 500: parte calcografica: bruno; parte rotocalcografica: bruno arancio;

L. 1.000: parte calcografica: blu; parte rotocalcografica: verde.

Art. 2.

Le marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dei valori di L. 500 e di L. 1.000 di vecchio tipo, istituite con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1108, e con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1962, n. 1440, restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963.
Ampliamento dell'organico degli operai permanenti delle Scuole di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 86, con la quale la tabella organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia è stato fissata in centoventi unità, così ripartite:

gruppo capi operai - coeff. 193: posti n. 1;

categoria 2ª operai qualificati - coeff. 157: posti n. 8;

categoria 3ª operai comuni - coeff. 151: posti numero 107;

categoria 5ª *B*) operaie comuni - coeff. 139: posti n. 4;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 4, comma secondo, della citata legge numero 90 che prevede la possibilità, in casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, di aumentare la dotazione organica degli operai di ciascuna Amministrazione fino ad un massimo del 10 per cento;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per avvalersi della facoltà suddetta e che, pertanto, occorre provvedere alla modifica della tabella organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1964, la tabella organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia è fissata in 132 unità.

Art. 2.

Il numero dei posti, distinti per categoria, è così ripartito:

gruppo capi operai - coeff. 193: posti n. 1;

categoria 2ª operai qualificati - coeff. 157: posti n. 9;

categoria 3ª operai comuni - coeff. 151: posti numero 118;

categoria 5ª *B*) operaie comuni - coeff. 139: posti n. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1964
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 353. — DE STEFANO

(6434)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1964.
Determinazione del numero e delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che approva il regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente sulla profilassi delle malattie veneree;

Considerato che, a norma del quarto comma dello art. 11 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, occorre provvedere alla determinazione del numero e delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi;

Decreta:

Sono determinati i seguenti posti di ispettori dermosifilografi per le circoscrizioni di servizio a fianco indicate:

un posto per le provincie di Torino e Aosta;

un posto per la provincia di Novara;

un posto per la provincia di Vercelli;
un posto per la provincia di Cuneo;
un posto per le provincie di Alessandria e Asti;

un posto per la provincia di Imperia;
un posto per la provincia di Savona;
un posto per la provincia di Genova;
un posto per la provincia di La Spezia;

due posti per la provincia di Milano;
un posto per le provincie di Varese-Como-Sondrio;
un posto per la provincia di Bergamo;
un posto per la provincia di Brescia;
un posto per le provincie di Cremona e Piacenza;
un posto per la provincia di Pavia;
un posto per la provincia di Mantova;

un posto per le provincie di Trento e Bolzano;

un posto per la provincia di Verona;
un posto per la provincia di Vicenza;
un posto per le provincie di Belluno e Treviso;
un posto per la provincia di Venezia;
un posto per la provincia di Padova;
un posto per la provincia di Rovigo;

un posto per le provincie di Trieste-Udine-Gorizia;

un posto per le provincie di Reggio Emilia-Parma-Modena;
un posto per le provincie di Bologna e Ferrara;
un posto per le provincie di Ravenna e Forlì;

un posto per le provincie di Ancona-Pesaro-Macerata;
un posto per le provincie di Firenze e Pistoia;
un posto per le provincie di Lucca e Massa Carrara;
un posto per la provincia di Pisa;
un posto per la provincia di Livorno;
un posto per la provincia di Grosseto;
un posto per la provincia di Arezzo;
un posto per la provincia di Siena;

un posto per la provincia di Perugia;
un posto per la provincia di Terni;

un posto per la provincia di Viterbo;
un posto per la provincia di Rieti;
due posti per la provincia di Roma;
un posto per la provincia di Latina;
un posto per la provincia di Frosinone;

due posti per la provincia di Napoli;
un posto per la provincia di Caserta;
un posto per la provincia di Benevento;
un posto per la provincia di Avellino;
un posto per la provincia di Salerno;

un posto per la provincia de L'Aquila;
un posto per le provincie di Teramo e Ascoli Piceno;
un posto per le provincie di Pescara e Chieti;
un posto per la provincia di Campobasso;

un posto per la provincia di Foggia;
un posto per la provincia di Bari;
un posto per le provincie di Brindisi e Lecce;
un posto per la provincia di Taranto;

un posto per la provincia di Potenza;
un posto per la provincia di Matera;
un posto per la provincia di Cosenza;
un posto per la provincia di Catanzaro;
un posto per la provincia di Reggio Calabria;
un posto per la provincia di Trapani;
un posto per la provincia di Palermo;
un posto per la provincia di Messina;
un posto per la provincia di Agrigento;
un posto per le provincie di Enna e Caltanissetta;
un posto per la provincia di Catania;
un posto per le provincie di Siracusa e Ragusa;

un posto per la provincia di Cagliari;
un posto per la provincia di Nuoro;
un posto per la provincia di Sassari.

Complessivamente il numero degli ispettori dermosifilografi risulta in 73 (settantatre) per 70 (settanta) circoscrizioni di servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 24

(6178)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

Modificazioni alle piante organiche del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1959, con le variazioni successive;

Ritenuta la necessità di aumentare le piante organiche del personale di dattilografia della Corte di cassazione, nonchè dei Tribunali di Milano e di Roma;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1964 il posto di dattilografo nelle preture di Ferentino, Torchiara e Veroli è soppresso.

Art. 2.

Dalla stessa data le piante organiche del personale di dattilografia degli uffici sottoindicati sono modificate come appresso:

Corte di cassazione	da	45	a	46
Tribunale di Milano	»	26	»	27
Tribunale di Roma	»	53	»	54

In tali sensi e per gli uffici cui si riferiscono restano modificati i decreti ministeriali 27 giugno 1959, 29 marzo 1960, 21 ottobre 1960, 20 gennaio 1961 e 21 dicembre 1962.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1964
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 334. — GALLUCCI

(6014)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di sedici strade in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 2412, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bari e nel quale sono riportate:

a) le strade giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti sedici strade:

1) 112 - Dall'Acquaviva-Gioia alla Gioia-Putignano	km.	11,126
2) 113 - Altamura v. Laterza dal km. 11+147 al km. 23+096	»	11,849
3) 114 - Andria-S. Maria dei Miracoli	»	1,472
4) 116 - Accesso a Canne Battaglia	»	6.340
5) 117 - Canosa-Cefalicchio-Samele .	»	7,300
6) 118 - Carbonara-Bivio Triggiano	»	3,727
7) 119 - Cassano-Mercadante . . .	»	7,032
8) 120 - Castellana-Selva . .	»	18,889
9) 121 - Dalla Castellana-Conversano alla Castellana-Putignano . .	»	2,719
10) 122 - Dalla Minervino v. Lavello alla Minervino v. Montemilone - tratto della strada di bonifica « Macinali » .	»	4,000
11) 124 - Da Montegrosso alla Statale Andria-Canosa .	»	2,226
12) 125 - Accesso al Pulo di Molfetta	»	0,640
13) 126 - Ruvo-Altamura e traversa Parisi	»	33,363
14) 129 - Spinazzola alla Strada statale per Palazzo S. Gervasio . .	»	2,000
15) 110 - Extramurale di Terlizzi .	»	1,201
16) 111 - Minervino-Stazione . . .	»	0,350
Totale . . .	km.	114,234

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le sedici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6063)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1963, n. 29643, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Campobasso e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti otto strade:

1) 18/103 - Strada Civitanova-Pietrabbondante: tratto da Civitanova del Sannio alla provinciale Trignina e da questa a Castelverrino	km.	16,000
2) 20/105 - Strada Riccia-Castelpagano: dalla provinciale Riccia Cercemaggiore in località Moschillo fino al confine con la provincia di Benevento	»	6,000
3) 21/106 - Strada per le frazioni Loie e Guadolapillo di Riccia: dalla strada Mazzocca per gli abitati di Loie e Guadolapillo fino all'incrocio con la strada provinciale n. 34 « Beneventana, ora statale della Val Fortore »	»	7,000
4) 22/107 - Strada Frosolone-Sessano: da Frosolone fino a Sessano	»	20,000
5) 23/108 - Strada Audina: dalla Strada statale 157 in località Audina, fino alla strada provinciale n. 73	»	14,000
6) 24/109 - Strada delle Mainarde: dalla Strada statale 158 della Valle del Volturno attraverso la Valle di Mezzo e il Vallone S. Michele fino a Castelnuovo	»	12,601
7) 49/134 - Strada di Sperella-Vecchiarelli Fonte d'Olfa del comune di Guardiaregia: dalla strada provinciale n. 33 del Matese ai predetti abitati	»	5,430
8) 54/139 - Strada Guado Liscia-Roio del Sangro: dalla strada provinciale n. 2 « Istonio-Sangrina » in località Guado Liscia per la località Montecastelbarone a Roio del Sangro, tratto in provincia di Campobasso	»	4,091
Sommano . . .	km.	85,122

che non sono state classificate provinciali.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le otto strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6064)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1964.

Immissione alla vendita di « sale integrale » in sacchetti di un chilogramma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento del « sale integrale in sacchetti da 1 kg. », prodotto dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nella classificazione di cui alla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Udito il Consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, il seguente tipo di sale prodotto dalla Amministrazione dei monopoli è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

sale integrale in sacchetti da 1 kg.: lire 10.000 per quintale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1964
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 343. — MONACELLI

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1964.

Variazione delle aliquote d'imposta sui fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;
Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 352;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1963, registro n. 19 Finanze, foglio n. 398;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964, registro n. 19 Finanze, foglio n. 275;
Viste le proposte presentate in data 24 luglio 1964 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 in merito alla richiesta di revisione straordinaria avanzata dal Consorzio industrie fiammiferi;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote d'imposta sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1965 con il decreto ministeriale 30 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1963, sono variate come segue, a decorrere dal 1° giugno 1964, fermo restando i relativi prezzi di vendita fissati con decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1964:

TIPI DI FIAMMIFERI	Imposta
	Lire
Condizionamenti normali.	
1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	30,25
2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	30,63
3. Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	15,20
4. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	11,95
5. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	14,62
6. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	14,92
7. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	32,43
8. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	24,01
9. Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo . . .	48,52
10. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo . . .	115,06
11. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	103 —
12. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	11,76
13. Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	16,42
14. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	23,84

TIPI DI FIAMMIFERI	Imposta
	Lire
15. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva . .	11,58
16. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo .	12,89
17. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro denominati « Familiari »	16,18
Condizionamenti speciali.	
18. Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato « Carte da gioco »	375 —
19. Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone, con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	368 —
20. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato tipo « Augurale » .	165 —
21. Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominato tipo « Turismo »	197 —
22. Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denominato tipo « Turismo »	296 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1964
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 39. — BAJOCCHI

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1964.
Autorizzazione alla Banca Gaudenzio Sella & C., con sede in Biella (Vercelli), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1962, col quale la Banca Gaudenzio Sella & C., con sede in Biella (Vercelli), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Caresanablot, Costanzana, Collobiano, Crova, Lignana, Pertengo, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Salasco, Sali Vercellese, Vercelli, Vigliano Biellese, Benna, Massazza, Verrone, Villanova Biellese, Cossato, Valdengo e Cerreto Castello, tutti in provincia di Vercelli;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Gaudenzio Sella & C., con sede in Biella (Vercelli), col decreto in data 26 novembre 1962, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della provincia di Vercelli.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Gaudenzio Sella & C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(6405)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1964.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1964, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di agosto 1964 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire cento miliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 26 agosto 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 210. — VENTURA SIGNORETTI

(6486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal magistrato di tribunale dott. Porreca Bruno, avverso il decreto presidenziale in data 26 agosto 1960, col quale il predetto magistrato fu collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia dal 7 al 31 maggio 1960, senza assegni, e fuori del ruolo organico della Magistratura.

(6197)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Antonio Sartorelli », con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1964, la Società cooperativa edilizia « Antonio Sartorelli », con sede in Firenze, costituita per rogito Gargani in data 5 aprile 1952, rep. 3124 è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6135)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Amedea Giovanna Bernardoni, nata a Montese (Modena) il 24 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Bologna il 18 gennaio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6267)

L'ing. Dino D'Amico, nato a Castel di Sangro (L'Aquila) il 24 maggio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna l'8 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6269)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Guido Rodighiero, nato a Grenade-Tolosa (Francia) il 16 marzo 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effeti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova il 31 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(6268)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Corciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.120.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6390)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Sellano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.796.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6391)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.736.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6392)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.615.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6393)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Rivodutri (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.444.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6394)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Poggio Bustone (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.139.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6395)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Casape (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6396)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione di Firenzuola (Firenze)

Con decreto ministeriale 24 luglio 1964, il divieto di caccia e di uccellagione disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, con il decreto ministeriale 7 giugno 1958, nella zona sita in comune di Fiorenzuola (Firenze) dell'estensione di ettari 800 circa, viene rinnovato fino al 30 giugno 1965 limitatamente alla starna, alla coturnice, al daino, ed alla selvaggina migratoria.

(6100)

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Aurigo, Caravonica, Rezzo e Pieve di Teco, località « Guardiabella » (Imperia).

Con decreto ministeriale 24 luglio 1964, fino al 30 giugno 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016; la caccia e l'uccellagione alla coturnice ed alla pernice rossa, nella zona della provincia di Imperia, dell'estensione di ettari 832 compresa nei comuni di Aurigo, Rezzo, Caravonica e Pieve di Teco, località « Guardiabella » delimitata dai sottoindicati confini:

Dal colle di San Bartolomeo, lungo la strada statale n. 28 sino al km. 25.100 lato a monte — indi strada Piani di Rugo — indi costiera Piani di Rugo — indi mulattiera quota 791 sino al rio Pian di Rugo — indi rio Pian di Rugo sino a sentiero quota 1071 — indi sentiero La Rocca quota 900 sino a rio Maddalena — indi sentiero Costabella quota 800 sino a Case Valazza — indi sentiero quota 890 sino a San Bernardo di Conio — indi da San Bernardo di Conio lungo la strada provinciale lato a monte sino a colle San Bartolomeo.

(6101)

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Pornassio e Cosio d'Arroscia, località « Montescio » (Imperia).

Con decreto ministeriale 24 luglio 1964, fino al 30 giugno 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, dell'estensione di ettari 1.162, compresa nei comuni di Pornassio e Casio d'Arroscia, denominata « Montescio », delimitata dai sottindicati confini.

Dal ponte della Strada statale n. 28 sul rio Boschetti lungo la Strada statale sino al fiume Tanaro in località Ponte di Nava, indi sponda destra orografica del Tanaro sino al bivio di confluenza del rio Tanarello, indi sponda destra orografica del rio Tanarello sino al Ponte Sciairante, indi rio della Fonda sponda destra orografica sino alla Colla del Fieno, indi strada *provinciale di San Bernardo di Mendatica, lato a monte* sino alla Colla dei Boschetti, indi strada militare per il forte di Montescio, lato a monte sino ai Tetti Castaldi, indi strada interpoderale sino ai Tetti dei Cani lato a monte, indi rio Arzenora sino alla confluenza con il rio Boschetti sponda orografica sinistra sino alla Strada statale n. 28.

(6102)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Mesima-Marepotano, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12041 in data 20 luglio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Mesima-Marepotano, con sede in Catanzaro, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 30 maggio 1964.

(6199)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Poggio Molare », con sede nel comune di Bracciano (Roma).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 11045, in data 23 luglio 1964, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Poggio Molare », con sede nel comune di Bracciano (Roma), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 13 giugno 1963.

(6141)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alli Punta delle Castella, con sede in Catanzaro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11696 in data 20 luglio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alli Punta delle Castella, con sede in Catanzaro, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 16 maggio 1963 e 22 maggio 1964.

(6200)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Valli di Fimon e LL.CC., con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10958 in data 20 luglio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Valli di Fimon e LL. CC., con sede in Vicenza, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 1° luglio 1963.

(6201)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5516/1725, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pica Rocco, nato in Orsogna il 18 agosto 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna estese mq. 15.616 riportate in catasto alle particelle numeri 255 parte e 387/*g* del foglio di mappa n. 10 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 150, 150/*bis* e 151.

(6140)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	578,70
1 Franco svizzero	144,692
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,297
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	172,985
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1742,337
1 Marco germanico	157,217
1 Scellino austriaco	24,216
1 Escudo Port.	21,722

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso e Prefetture di assegnazione

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

La prima assegnazione dei vincitori verrà effettuata fra le seguenti Prefetture, nei limiti dei posti sottoindicati:

Piemonte

Alessandria	n. 4
Asti	» 1
Cuneo	» 3
Novara	» 2
Torino	» 4
Vercelli	» 2

Lombardia

Bergamo	n. 4
Brescia	» 2
Como	» 4
Cremona	» 3
Mantova	» 3
Milano	» 4
Pavia	» 4
Sondrio	» 1
Varese	» 4

Veneto

Belluno	n. 3
Padova	» 4
Rovigo	» 2
Treviso	» 1
Venezia	» 4
Verona	» 4
Vicenza	» 4
Udine-Pordenone	» 4
Gorizia	» 1

Liguria

Genova	n. 4
Imperia	» 2
La Spezia	» 3
Savona	» 3

Emilia-Romagna

Bologna	n. 4
Ferrara	» 3
Forlì	» 2
Modena	» 2
Parma	» 4
Piacenza	» 3
Ravenna	» 3
Reggio Emilia	» 2

Toscana

Massa Carrara	n. 2
Arezzo	» 2
Firenze	» 4
Grosseto	» 2
Livorno	» 2
Lucca	» 1
Pisa	» 2
Pistoia	» 2
Siena	» 3

Marche

Ancona	n. 3
Ascoli Piceno	» 2
Macerata	» 2
Pesaro	» 3

Umbria

Perugia	n. 3
Terni	» 2

Abruzzi

Chieti	n. 3
L'Aquila	» 3
Pescara	» 3
Teramo	» 3

Molise

Campobasso	n. 3

Lazio

Frosinone	n. 3
Latina	» 3
Rieti	» 2
Roma	» 4
Viterbo	» 2

Campania

Avellino	n. 3
Benevento	» 3
Caserta	» 3
Napoli	» 4
Salerno	» 3

Puglie

Bari	n. 4
Brindisi	» 3
Foggia	» 3
Lecce	» 3
Taranto	» 3

Lucania

Matera	n. 3
Potenza	» 3

Calabria

Catanzaro	n. 4
Cosenza	» 4
Reggio Calabria	» 4

Sicilia

Agrigento	n. 1
Caltanissetta	» 2
Catania	» 1
Enna	» 2
Messina	» 3
Palermo	» 4
Ragusa	» 2
Siracusa	» 2
Trapani	» 2

Sardegna

Cagliari	n. 2
Nuoro	» 2
Sassari	» 2

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi

civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli altoatesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) *la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle Prefetture indicate all'art. 1 del presente bando, elencandole in ordine di preferenza.*

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verranno nominati la Commissione giudicatrice del concorso ed i Comitati di vigilanza per ciascuna sede di esame.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova pratica di dattilografia, di due prove scritte e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prova pratica di dattilografia.*

La prova pratica di dattilografia comprende:

a) un saggio di scrittura sotto dettato, alla velocità media di duecentoquaranta battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo, di un brano scelto dalla Commissione giudicatrice.

Durata del saggio: almeno quindici minuti;

b) un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice.

Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

B) *Prove scritte.*

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, d'attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

C) *Prova orale.*

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848.

Art. 7.

La prova pratica di dattilografia e le prove scritte avranno luogo nelle seguenti sedi: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, L'Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari.

La sede in cui si svolgeranno la prova pratica di dattilografia e le prove scritte, nonchè il diario delle prove medesime, verranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso.

Il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere la prova pratica di dattilografia e le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1943 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vaacnti.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati dattilografi di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ed assegnati ad una delle Prefetture, di cui all'art. 1 del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

A tali vincitori spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	10.794
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	69.818

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 giugno 1964

p. *Il Ministro*: GIUR**A**

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 245.

(5852)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Torino, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª del rispettivo albo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Todros ing. Aldo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Torino per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Minarelli geom. Eldo, rinunciante all'incarico per malattia.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(6424)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Genova, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª del rispettivo albo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il revisore superiore Canale Ezio è nominato membro della Commissione esaminatrice di Genova per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del revisore capo Sacchi dottor rag. Elio, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di servizio.

Roma, addì 28 luglio 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(6425)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del Compartimento di Torino, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª del rispettivo albo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Lovaglio rag. Tommaso è nominato membro della Commissione esaminatrice di Torino per il concorso citato nelle premesse, quale rappresentante del Servizio movimento, in sostituzione del segretario superiore 1ª classe Toscani Mario, che non appartiene a tale Servizio.

Roma, addì 28 luglio 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(6428)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda, in servizio permanente effettivo, della Guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1958, registro n. 24 Finanze, foglio n. 326, col quale fu indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1963, registro n. 36 Finanze, foglio n. 248, con il quale, in esecuzione di giudicato del Consiglio di Stato, sono stati annullati il decreto ministeriale 22 dicembre 1958 con cui fu nominata la Commissione giudicatrice nonchè i successivi provvedimenti ministeriali riguardanti le operazioni di concorso effettuate dalla Commissione medesima;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1964, registro n. 4 Finanze, foglio n. 292, con il quale, in conformità alla decisione del Consiglio di Stato, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la rinnovazione delle operazioni del concorso suddetto;

Visti i verbali relativi alle rinnovate operazioni del concorso compilati dalla Commissione giudicatrice in data 28 dicembre 1963: 3 gennaio 1964; 8, 11, 14 e 15 febbraio 1964 e 26 marzo 1964;

Vista la graduatoria di merito di cui al citato verbale in data 26 marzo 1964, dal quale risulta che unico classificato è il concorrente Di Domenico Olivio (il cui punteggio totale medio è 17,50/20);

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la graduatoria del concorso indetto per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza di cui al verbale in data 26 marzo 1964 citato nelle premesse.

Il maestro Di Domenico Olivio, unico classificato nella anzidetta graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 349

(6034)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 317 del 13 dicembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 27 luglio 1964, sono stati pubblicati i risultati del concorso a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 26 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 13 dicembre 1962.

(6423)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1390/MP, del 20 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Vista la proposta del Collegio provinciale delle ostetriche di Sassari;

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso dei posti di ostetrica condotta di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Cossu Rocca dott. Giovanni, vice prefetto.

Membri:
Addis dott. Salvatore, medico provinciale;
Pescetto prof. Giuseppe, direttore di clinica ostetrico-ginecologica;
Orrù prof. Michele, docente in ostetricia;
Romano dott. Mario, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Saba Maddalena, ostetrica condotta.

Segretario:
Pinna Parpaglia dott. Gerolamo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 18 luglio 1964

(6119) *Il medico provinciale*: FADDA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1964, n. 4247, con il quale il dott. Guarguaglini Mauro è stato dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario del comune di Rapallo, in sostituzione del dott. Rossi Massimo;

Considerato che il predetto sanitario, con nota del 16 luglio 1964 ha rinunciato alla nomina stessa;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1964, n. 938, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei per il posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo, dal quale risulta che il dott. Viani Antonio, nato a Montaldo Ligure (Imperia) il 23 agosto 1931, è il quarto idoneo del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Viani Antonio, nato a Montaldo Ligure (Imperia) il 23 agosto 1931, risultato quarto idoneo nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Rapallo.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro venti giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 17 luglio 1964

(6002) *Il medico provinciale*: BAZZICALUPO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 980 del 22 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Benevento, dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento alla data del 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 980 del 22 febbraio 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Anneo dott. Antonino, direttore di sezione della prefettura di Benevento;

Nocerino dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe;

Coletta prof. Alessandro, primario ostetrico ginecologo presso gli Ospedali Civici Riuniti di Benevento;

Panini prof. Franco, primario ostetrico ginecologo presso l'Ospedale « Incurabili » di Napoli;

Ruggiero Chiarina, ostetrica condotta titolare di Santa Agata dei Goti.

Segretario:

Consales dott. Nicola, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio sanitario provinciale di Benevento.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami si espleteranno presso l'Ufficio del medico provinciale di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nei sensi e modi di legge.

Benevento, addì 22 luglio 1964

(6215) *Il medico provinciale*: SEGRETO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 566 del 14 gennaio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 567 del 15 gennaio 1964, con il quale il dott. Osvaldo Greco, quale vincitore del concorso in premessa è stato assegnato alla 3ª condotta medica del comune di Ferentino;

Visti gli atti di rinunzia da parte del dott. Greco predetto, e del dott. Petrarca Alessandro;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti risultati idonei e l'ordine di preferenza delle sedi, dagli stessi indicato;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Scalia Giacinto, 4° classificato nella graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962, è dichiarato vincitore del concorso stesso e viene assegnato alla 3ª condotta medica del comune di Ferentino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Frosinone, addì 21 luglio 1964

Il medico provinciale: CAROLA

(6053)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3486, in data 10 ottobre 1963, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3493 del 10 ottobre 1963, col quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1139 di variante alla graduatoria ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961;

Considerato che, a seguito della rinunzia esplicita o implicita dei candidati aventi diritto, si è resa vacante la condotta di Apecchio;

Vista la nota del sindaco del comune di Apecchio n. 1614 del 15 maggio 1964 da cui risulta che la condotta si è resa vacante il 26 aprile 1964 ossia entro il termine di efficacia della graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 1963;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e la indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Decreta:

Al sottonotato candidato è assegnata la condotta medica a fianco indicata:

Cazzola dott. Franco: Apecchio (Serravalle di Carda).

Pesaro, addì 16 giugno 1964

Il medico provinciale: CAVINA

(6000)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.